Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- concedere la registrazione del marchio comunitario «LABORATOIRES MAJORELLE» per:

classe 3: Saponi; Cosmetici; Cosmetici; Preparati detergenti per l'igiene intima, deodoranti per l'igiene; Prodotti di cosmesi per la pelle; Prodotti non medicati per la cura della pelle; Prodotti per detergere la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle;

classe 5: Prodotti farmaceutici per le cure della pelle; Sostanze dietetiche (per uso medico); Erbe medicinali; Integratori dietetici ed integratori nutrizionali; Integratori alimentari per uso medico; Integratori alimentari naturali; Prodotti farmaceutici;

classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura; Apparecchi e strumenti chirurgici; Apparecchi e strumenti medici;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l'esistenza dei diritti anteriori sui cui si basa l'opposizione, l'esame delle prove dell'uso effettivo dei marchi anteriori e la valutazione globale del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 17 luglio 2017 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

(Causa T-438/17)

(2017/C 309/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The Scotch Whisky Association (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: F. Rodríguez Domínguez e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «JOHN COR» — Marchio dell'Unione europea n. 10 965 937

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 maggio 2017 nel procedimento R 1289/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) (Causa T-456/17)

(2017/C 309/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. Acsinte, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Djili soy original DS» — Domanda di registrazione n. 8 810 558

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 maggio 2017 nel procedimento R 516/2011-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere l'opposizione alla registrazione del marchio dell'Unione europea 008404551 «Djili DS» e/o annullare la registrazione del marchio dell'Unione europea 008404551 «Djili DS»;
- in subordine, annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 3 maggio 2017 nel procedimento R 516/2011-5 e disporre la ripresa del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nonché il mantenimento da parte di quest'ultima della sospensione del procedimento finché non sia fornita alla stessa commissione di ricorso una decisione finale scritta, motivata e firmata sul ricorso di annullamento, ruolo n. 2794/1/2016;
- condannare l'EUIPO e Ibryam Dzhihangir alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- violazione della regola 20, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario;
- violazione, mutatis mutandis, dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, con riferimento al diritto d'autore del ricorrente sull'immagine dell'imballaggio «Djili» scritta in lettere rosse su uno sfondo blu con la figura di un pappagallo, e in riferimento ai diritti del ricorrente di usare un nome commerciale per prodotti, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Celine, C-17/06;
- violazione di altre disposizioni pertinenti.